

Roma, 2 agosto 2007

Circolare n. 116/2007

Oggetto: Tributi – Previdenza – Proroga delle scadenze del mese di agosto – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’1.8.2007.

Come di consueto, per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, i termini dei versamenti fiscali e previdenziali del mese di agosto sono stati prorogati. Lo ha preannunciato l’Agenzia delle Entrate col comunicato stampa indicato in oggetto, in attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento legislativo.

In particolare è slittato a **lunedì 20 agosto** il versamento di imposte e contributi effettuato col modello F24, normalmente scadente il 16 agosto (es. versamento delle ritenute fiscali e contributive trattenute dai datori di lavoro sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di luglio, versamento dell’IVA dovuta dai contribuenti mensili per il mese di luglio, nonché dai contribuenti trimestrali per la liquidazione del II trimestre 2007, ecc.).

Restano invece confermate le scadenze dell’8 agosto per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti assoggettati agli studi di settore (ricavi annui fino a 5.164.570) e del 16 agosto per il versamento delle accise relative ai prodotti immessi in consumo nel mese di luglio.

Per la presentazione dei modelli intrastat relativi al mese di luglio (gli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitari), si rammenta che il termine è stato prorogato in via permanente al 6 settembre col DPR n.190/2004.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Settore Comunicazione Istituzionale

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Più tempo per i versamenti di agosto e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni

I contribuenti avranno più tempo per i versamenti di agosto e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

In particolare, le scadenze dei versamenti previsti nel periodo dal primo al 20 agosto vengono unificate al 20 agosto, mentre i termini per l’invio telematico delle dichiarazioni da parte di persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che detengono partecipazioni in società nonché di tutti i soggetti Ires, già in precedenza prorogati, vengono fissati al primo ottobre.

Le nuove scadenze vengono fissate con due distinti provvedimenti firmati dal presidente del Consiglio dei ministri e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La proroga dei versamenti è stata stabilita per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei pagamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive. In particolare, i contribuenti tenuti, entro il 20 agosto 2007, al versamento delle imposte e dei contributi possono effettuare tale versamento entro il medesimo termine del 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati predisposti gli studi di settore resta fissato all'8 agosto 2007 il termine ultimo per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale in scadenza dal 10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda invece l'invio telematico delle dichiarazioni la nuova scadenza del primo ottobre riguarda tutti i contribuenti già interessati dalla precedente proroga. In particolare si tratta:

1 delle società di capitali, dei soggetti equiparati e degli enti non commerciali, per i quali termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. Analoga scadenza è prevista per i predetti soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;

2 delle persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e che detengono redditi di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati. Medesimo differimento dei termini di presentazione è previsto per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir;

3 delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Si ricorda che il differimento dei termini di presentazione previsto dal nuovo provvedimento riguarda tutte le dichiarazioni, compresa quella presentata in forma unificata. Risulta, pertanto, differito anche il termine per la presentazione della dichiarazione Iva da presentare in modo autonomo.

Roma, 1 agosto 2007

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA

Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485

E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it

CALL CENTER 848.800.444

(tariffa urbana a tempo)